



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento Generale delle Entrate

| |
|--|
| <p>Approvato con D.C.C. n. 27 del 14/06/2011 Modificato con D.C.C. n. 37 del 22/06/2015 n. 48 del 31/07/2015 n. 29 del 25/06/2020 n. 13 del 30/03/2021 n. 60 del 23/12/2024 n. 02 del 12/03/2026</p> |
|--|



TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dei principi contenuti nello Statuto per i diritti del Contribuente di cui alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Articolo 2 - Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate e patrimoniali comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.

TITOLO SECONDO - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal comune in base alla legislazione vigente.

Articolo 4 - Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo e come meglio di seguito indicato:
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 5 - Regolamentazione delle tipologie di entrata

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata tributaria e patrimoniale è disciplinata nel dettaglio dagli appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. Potranno essere altresì disciplinati nel dettaglio tutti gli istituti tendenti ad introdurre nell'ordinamento del Comune criteri di semplificazione nell'attività di accertamento, di riduzione degli adempimenti dei contribuenti e di riduzione dell'insorgenza di controversie.



Articolo 6 - Rapporti con i contribuenti

1. Nell'esercizio delle proprie attività gli organi e gli uffici del Comune, al fine di instaurare rapporti di collaborazione con i contribuenti/utenti e di facilitare gli adempimenti di legge, adeguano i propri atti e comportamenti in tema di entrate ai principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212 concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
3. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla loro entrata in vigore o dall'adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.
4. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli altri uffici del Comune o perché rilasciati dagli stessi o perché trasmessi dallo stesso contribuente; in quest'ultima ipotesi il contribuente deve indicare lo specifico ufficio.
5. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano facilmente comprensibili.
6. Il Comune assume, altresì, idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, anche curando la predisposizione di testi coordinati che potranno essere richiesti presso l'ufficio relazioni con il pubblico.
7. Il Comune porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le disposizioni da esso emanate che dispongano sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.

Articolo 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Articolo 8 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento o con deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

TITOLO TERZO - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 9 - Forme di gestione delle entrate

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
3. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.



4. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle regole delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi pubblici ed osservando i principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 10 - Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente i dirigenti dell'area ai quali le stesse sono affidate con il Piano Esecutivo di Gestione o i soggetti delegati dagli stessi, fermo restando il ruolo di coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, attribuito, dall'art. 153 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico per la Finanza Locale), al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari.

Articolo 11 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo le modalità conformi alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune, se non diversamente stabilito dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate dovranno prevedere la possibilità per i contribuenti/utenti di eseguire i versamenti dovuti con modalità e forme ispirate al principio della praticità e della economicità della riscossione.
3. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva previste dall'art 14 e seguenti, il Comune provvede ad effettuare la costituzione in mora del debitore, mediante notifica, a mezzo messo comunale ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, di un avviso di costituzione in mora, dando al debitore stesso un termine di venti giorni per ottemperare, pena l'avvio della procedura di recupero coattivo di cui all'art. 14.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi vengono liquidati nell'accertamento esecutivo patrimoniale.
5. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace della riscossione, le attività di cui al comma precedente potranno essere eseguite in forma centralizzata dall'Area Servizi Finanziari.
6. Diversamente, le attività di cui al comma 3 dovranno essere eseguite dal Responsabile dell'Entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune.
 - c) mediante sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241
 - d) attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente;
 - e) attraverso la Piattaforma Pago PA di cui all'art. 5 del Dlgs 82/2005 o utilizzando altre modalità previste dallo stesso codice.

Articolo 13 - Compensazione fra debiti e crediti

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni o forniture ovvero contributi e/ o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per



- somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a entrate tributarie e/o patrimoniali oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
 3. La compensazione viene operata successivamente alle verifiche inadempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
 4. Nel caso di esistenza di un pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune, la compensazione viene effettuata sull'importo residuo al netto del credito pignorato.
 5. La compensazione non può essere effettuata quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
 6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
 7. La compensazione credito/debito di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) avvisi di accertamento affidati ad ADER o altro concessionario per la riscossione coattiva;
 - b) liquidazione contributi di natura sociale;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari.
 8. Il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare le relative contabilizzazioni di bilancio e a darne comunicazione al debitore/creditore

Articolo 13 bis - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 23 comma 3 del presente regolamento;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di autotutela di cui all'art. 26 del presente Regolamento;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.



4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Articolo 13 ter - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.



Articolo 13 quater - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'evasione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.

TITOLO QUARTO - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 14 - Principio generale

1. In via generale e ferme restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dagli specifici regolamenti, le disposizioni del presente titolo si applicano al recupero delle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Le operazioni relative alla riscossione coattiva sono svolte in forma centralizzata da parte dell'Ente ed improntate ai criteri di economicità, efficienza e razionalità.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata con:
 - la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili;
 - la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973 se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione.

Articolo 15 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali previsti dalle vigenti normative in materia tributaria.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.



Articolo 16 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 17 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, l'Ente procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. L'ente individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 18 - Costi di elaborazione e spese di notifica

1. Le spese per la notifica degli atti di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale sono poste a carico dei soggetti inadempienti.
2. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive poste a carico del debitore sono determinati ai sensi della legislazione vigente in materia.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie e patrimoniali sono previste dalle specifiche disposizioni e/o dai regolamenti di ogni singola entrata.

Articolo 20 – Interessi moratori

1. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento esecutivo tributario o patrimoniale e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale aumentato di 1,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Articolo 21 - Importi minimi

1. Limitatamente alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, in considerazione delle attività istruttorie e dei relativi costi che l'Ente dovrebbe sostenere per pervenire alla riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare dell'entrata non superi € 15,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche degli interessi e delle ulteriori spese a carico del soggetto inadempiente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ente è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva.
4. Per le somme dovute nella fase della riscossione volontaria, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole norme che disciplinano l'entrata.

TITOLO QUINTO - SOSPENSIONI, DILAZIONI DI PAGAMENTO, RIMBORSI

Articolo 22 - Sospensione

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti, o per determinate categorie di contribuenti, nei casi di natura eccezionale, di forza maggiore e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Articolo 23 - Dilazioni di pagamento

1. Nell'ambito del procedimento della riscossione coattiva conseguente ad avvisi di accertamento esecutivi di natura tributaria e, limitatamente ai crediti di natura patrimoniale, conseguente ad atti di costituzione in mora e/o accertamenti esecutivi, il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari può disporre, con apposita determinazione e su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento delle entrate in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 72 rate.
2. Il richiedente della rateizzazione deve produrre tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione complessiva della sua situazione economica. La mancata produzione di detta documentazione comporta il non accoglimento della richiesta di dilazione.
3. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
4. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a rateazioni revocate nel biennio precedente.
5. Sugli importi da rateizzare si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione maggiorato di 1,5 punti percentuali.
6. La durata del piano rateale varia in relazione all'importo da dilazionare:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 3.000,00 durata massima del piano 24 (ventiquattro) rate mensili;
 - c) da euro 3.000,01 a euro 7.000,00 durata massima del piano 36 (trentasei) rate mensili;
 - d) da euro 7.000,01 a euro 20.000,00 durata massima del piano 60 (sessanta) rate mensili;
 - e) importo superiore a euro 20.000,00 durata massima del piano 72 (settantadue) rate mensili;
7. In ogni caso l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a 50,00.



8. Le rate hanno cadenza mensile e scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto dirigenziale.
9. Il piano rateale, predisposto dall'ufficio competente, deve essere firmato, per accettazione, dal richiedente.
10. Per le rateizzazioni approvate dopo il 01.01.2021 e già in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, a richiesta del contribuente/utente, è possibile rideterminare il numero delle rate e la durata della rateizzazione stessa, per l'importo residuo da versare, in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 23 bis - Sospensione/rinegoziazione piani di rateizzazione

1. Nei casi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali dichiarate da appositi provvedimenti delle autorità competenti, i piani di rateizzazione possono essere sospesi e/o rinegoziati, a condizione che non vi sia fondato pericolo per la riscossione del credito.
2. Con atto della Giunta Comunale saranno definiti i criteri di applicazione di quanto previsto al comma 1.

Articolo 24 - Rimborsi

3. Il rimborso di una entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio competente su richiesta del cittadino o d'ufficio.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
5. Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO SESTO - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I – AUTOTUTELA

Articolo 25 - Autotutela Principi

1. Il soggetto responsabile dell'entrata può annullare, parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica



dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

Articolo 26 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 27 - Autotutela d'ufficio

1. Il soggetto responsabile dell'entrata può procedere, all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nell'esercizio dell'autotutela il soggetto responsabile dell'entrata, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO II - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 28 – Principi generali

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 29 - Diritto di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di interpello contiene richieste specifiche e circostanziate concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie relative a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
3. L'istanza di interpello deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere, a pena di inammissibilità:



- I dati identificativi del contribuente compreso domicilio fiscale e codice fiscale.
 - La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza.
4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
 5. La domanda è inammissibile qualora concerne questioni sulle quali non sussistono obiettive condizioni d'incertezza e negli altri casi previsti dalla normativa.
 6. La risposta del responsabile del tributo è vincolante solo nei confronti del richiedente o i suoi aventi causa con specifico riferimento al caso oggetto di interpello. Qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
 7. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

Articolo 30 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme recanti disposizioni sul diritto di interpello.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 31 - Accertamento con adesione

1. Ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie dell'Ente, la norma dettata dall'Art.50 della Legge 27.12.1997, n. 449 in materia di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'Istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario,



estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Dell'avvenuta definizione ne verrà data comunicazione ai coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo/benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere/dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 33 - Attivazione del procedimento di accertamento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - ❑ a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - ❑ su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 34 - Procedimento di accertamento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 35 - Procedimento di accertamento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'Art.34, può produrre, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, in carta libera, la richiesta di accertamento con adesione.
2. L'istanza, contenente l'indicazione del proprio recapito anche telefonico, può essere presentata all'ufficio competente mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
4. L'istanza, che ai sensi del precedente Art.32 può essere presentata soltanto in presenza di materia concordabile, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire da inviare, con raccomandata A.R. o tramite PEC al recapito indicato nell'istanza e nel quale verrà precisato il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.



6. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ufficio che dovrà attentamente valutare l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente.

Articolo 36 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o del suo rappresentante e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento. Nel verbale verrà precisato, altresì, se il contribuente è rappresentato da un procuratore, del quale verrà allegata la procura.

Articolo 37 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 38 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
3. Nel caso in cui venga richiesto il pagamento rateizzato, si osserveranno le norme di cui agli articoli precedenti.

Articolo 39 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO IV – RECLAMO-MEDIAZIONE

Articolo 40 – Reclamo/mediazione -ambito di applicazione

(abrogato dall'art. 2 del Lgs n. 220 del 30/12/2023)

TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 41 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

Articolo 42 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione, decorsi i termini di legge.



Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 2 |
| Articolo 1 - Oggetto del regolamento..... | 2 |
| Articolo 2 - Finalità..... | 2 |
| TITOLO SECONDO - ENTRATE COMUNALI..... | 2 |
| Articolo 3 - Definizione delle entrate tributarie..... | 2 |
| Articolo 4 - Definizione delle entrate patrimoniali..... | 2 |
| Articolo 5 - Regolamentazione delle tipologie di entrata..... | 2 |
| Articolo 6 - Rapporti con i contribuenti..... | 3 |
| Articolo 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe..... | 3 |
| Articolo 8 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni..... | 3 |
| TITOLO TERZO - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE..... | 3 |
| Articolo 9 - Forme di gestione delle entrate..... | 3 |
| Articolo 10 - Soggetti Responsabili delle Entrate..... | 4 |
| Articolo 11 - Riscossione volontaria..... | 4 |
| Articolo 12 - Modalità di pagamento..... | 4 |
| Articolo 13 - Compensazione fra debiti e crediti..... | 4 |
| Articolo 13 bis - Principio del contraddittorio..... | 5 |
| Articolo 13 ter - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario..... | 6 |
| Articolo 13 quater - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario..... | 7 |
| TITOLO QUARTO - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE..... | 7 |
| Articolo 14 - Principio generale..... | 7 |
| Articolo 15 - Accertamento esecutivo tributario..... | 7 |
| Articolo 16 - Accertamento esecutivo patrimoniale..... | 8 |
| Articolo 17 - Riscossione coattiva..... | 8 |
| Articolo 18 - Costi di elaborazione e spese di notifica..... | 8 |
| Articolo 19 - Sanzioni..... | 8 |
| Articolo 20 - Interessi moratori..... | 8 |
| Articolo 21 - Importi minimi..... | 9 |
| TITOLO QUINTO - SOSPENSIONI, DILAZIONI DI PAGAMENTO, RIMBORSI..... | 9 |
| Articolo 22 - Sospensione..... | 9 |
| Articolo 23 - Dilazioni di pagamento..... | 9 |
| Articolo 23 bis - Sospensione/rinegoziazione piani di rateizzazione..... | 10 |
| Articolo 24 - Rimborsi..... | 10 |
| CAPO I - AUTOTUTELA..... | 10 |
| Articolo 25 - Autotutela Principi..... | 10 |
| Articolo 26 - Autotutela su istanza di parte..... | 11 |
| Articolo 27 - Autotutela d'ufficio..... | 11 |
| CAPO II - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE..... | 11 |
| Articolo 28 - Principi generali..... | 11 |
| Articolo 29 - Diritto di interpello..... | 11 |
| Articolo 30 - Adempimenti del Comune..... | 12 |
| CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE..... | 12 |
| Articolo 31 - Accertamento con adesione..... | 12 |
| Articolo 32 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'Istituto..... | 12 |



| | |
|--|----|
| Articolo 33 - Attivazione del procedimento di accertamento..... | 13 |
| Articolo 34 - Procedimento di accertamento ad iniziativa dell'ufficio..... | 13 |
| Articolo 35 - Procedimento di accertamento ad iniziativa del contribuente..... | 13 |
| Articolo 36 - Invito a comparire per definire l'accertamento..... | 14 |
| Articolo 37 - Atto di accertamento con adesione..... | 14 |
| Articolo 38 - Perfezionamento della definizione..... | 14 |
| Articolo 39 - Effetti della definizione..... | 14 |
| CAPO IV – RECLAMO-MEDIAZIONE..... | 14 |
| Articolo 40 – Reclamo/mediazione -ambito di applicazione..... | 14 |
| (abrogato dall'art. 2 del Lgs n. 220 del 30/12/2023)..... | 14 |
| TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI..... | 14 |